

Sentenza: n. 7 del 26 gennaio 2015

Materia: impiego pubblico

Parametri invocati: artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione – ARBAM)

Estensore nota: Federica Fradella

Sintesi: Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4.

In particolare l'art. 13, comma 3, della l.r. in commento prevede una procedura di mobilità del personale a tempo indeterminato della Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), società in house della Regione autonoma Sardegna, verso l'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM).

Il ricorrente rileva che la norma violerebbe il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso e si porrebbe in contrasto con la disciplina statale della mobilità, riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

La Corte dichiara la fondatezza della questione, ritenendo la violazione dell'art 97, terzo comma, Cost. assorbente l'intera questione.

Il Giudice delle Leggi, ricordando la numerosa giurisprudenza prodotta in materia, ribadisce che il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Tale principio ha trovato precisa esplicitazione anche con riferimento a disposizioni legislative che disciplinavano il passaggio automatico di personale da società in house all'amministrazione pubblica.

La Corte ha così riscontrato nell'impugnata norma la violazione dell'art. 97 Cost., giacché tale trasferimento rappresenterebbe un indebito privilegio per i soggetti beneficiari. E' bene, infine, evidenziare come la necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM non configuri una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico e, pertanto, non possa giustificare una deroga alla procedura generale ed ordinaria.

Per tali motivi la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione – ARBAM).